

citata in giudizio ma rimasta contumace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato attraverso la notifica a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, all'indirizzo risultante dalla visura camerale.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è infondata perché dagli atti risulta che l'impresa debitrice è di "piccole dimensioni" ai sensi dell'art. 1 C.C.I.L.

Nella specie, infatti, emergono elementi in ragione dei quali è provato che detta impresa, negli ultimi tre esercizi, non ha prodotto ricavi per oltre 200mila euro e/o attivo per oltre 300mila euro e la debitoria complessiva non supera le soglie di euro 500mila.

Risulta invece fondata la domanda, formulata come detto in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.A.A., tenuto anche conto che nel corso dell'istruttoria è emersa una debitoria erariale (v. attestazione dell'Agenzia delle entrate per oltre 280mila euro ovvero oltre 40mila euro attestati dall'INPS) che si somma al credito della parte ricorrente, superando senz'altro la soglia di euro 50mila richiesta dalla legge.



Dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I., in ragione del mancato pagamento del debito di cui al ricorso, oltre che dalla rilevante debitoria emerse nel corso dell'istruttoria.

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Ditta individuale

██
██
██
██
██

nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa DR. EDMONDO CACACE;

nomina liquidatore della procedura il/la dr./ssa AVV. STEFANO
BLANDINI;

ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie
nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori
risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni
entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.
201 C.C.I.I.;



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale nonché presso il Registro delle imprese di Napoli.

Così deciso il 11/02/2026

Il Giudice est.

dr. Marco Pugliese

Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sez. Civ.

Giudice Delegato: Dott. Edmondo Cacace

Liquidatore: Avv. Stefano Blandini

PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 6/2026 ex art. 268
e ss CCII - Ditta individuale Serramenti & Lavorazioni del Sig. Ciro
Vitiello, con sede in Ercolano alla via N.M Venuti n. 22, codice fiscale
VTLCRI79M29F839K, P.Iva 08536941217;

*

**Nota di deposito sentenza di apertura della Liquidazione
Controllata n. 34/2026**

Il sottoscritto avv. Stefano Blandini (BLNSFN82R14F839G), con
studio in Napoli alla Via Santa Lucia, 107 (studiolegaleblandini@pec.it
– s.blandini@fdslex.com – 0817640166- fax: 081.7640779), nella
qualità di liquidatore della procedura di liquidazione controllata della
ditta individuale Serramenti & Lavorazioni del sig. Ciro Vitiello, con
sede in Ercolano alla via N.M Venuti n. 22, codice fiscale
VTLCRI79M29F839K, P.Iva 08536941217 (procedura n. 6/2026 –
G.D. dott. Edmondo Cacace), nominato con sentenza del Tribunale n.
34 del 13 febbraio 2026.

PREMESSO

- che con sentenza n. 34/2026, codesto Ecc.mo Tribunale ha disposto,
altresì, l'inserimento della medesima sentenza nel sito internet del
Tribunale;
- che, codesto Ecc.mo Tribunale - Ufficio Fallimenti – ha richiesto
l'invio della sentenza, con i dati oscurati ai sensi della legge della
privacy, all'indirizzo fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Tanto premesso, il sottoscritto Liquidatore

DEPOSITA

La sentenza n. 34/2026 del Tribunale di Napoli con i dati oscurati e

FA ISTANZA

all'adita Cancelleria, affinché pubblici la allegata sentenza sul sito del
Tribunale di Napoli.

Napoli, 16 febbraio 2026

(avv. Stefano Blandini)

